



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 10/06/2003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 2003, n. 573

LL.RR. 34/94 - 8/98 - Accordo di Programma per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel Comune di Manfredonia (Fg) - Ditta E.T.A. s.r.l.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

""La legge regionale 19 Dicembre 1994, n° 34 "Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale e artigianale" così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28.01.1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero), consente ai Sindaci dei Comuni interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge, 8.6.1990 n° 142, ora sostituito dall'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso che lo strumento urbanistico vigente "non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali".

In attuazione della citata disposizione il Sindaco del Comune di MANFREDONIA, sulla scorta anche di quanto deliberato in merito dal Consiglio Comunale con atto n. 77 del 9.9.2002, con nota n. 15586 datata 02.10.2002 ha richiesto al Presidente della G.R. la definizione di un Accordo di Programma per la realizzazione da parte della Soc. "E.T.A. S.R.L." di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nell'ambito del territorio comunale.

Con il predetto atto n. 77/2002 il Consiglio Comunale ha deliberato testualmente quanto segue:

1. di richiedere, per le motivazioni espresse, al Presidente della Giunta Regionale la definizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica per 14 MW da fonti alternative rinnovabili, in "Contrada Paglia", ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. N° 267/00 e dell'art. 1 della Legge Regionale del 19/12/1994 n° 34, conformemente alle previsioni del Contratto d'area di Manfredonia con le seguenti prescrizioni:

a. l'approvvigionamento idrico deve avvenire attraverso il collegamento alle pubbliche condotte di acqua;
b. considerato che l'organo deputato al controllo pubblico, AUSL FG/2, non ha risorse sufficienti, si richiede che l'impresa aderisca al sistema comunitario di eco-audit secondo il regolamento CE n. 761/2001 EMAS II di certificazione ambientale che impone alle imprese, una gestione interorganizzativa delle problematiche ambientali, basata sul coordinamento e la cooperazione di soggetti diversi. Questo si traduce, da un lato, nel coinvolgimento del personale dipendente nel processo di miglioramento delle prestazioni ambientali e, dall'altro, nell'apertura dei confini della azienda all'esterno, tramite la

condivisione del sistema di eco-audit e degli strumenti attuativi con i partners (clienti, fornitori, finanziatori, etc..). Dell'avvenuta adozione di questi strumenti l'impresa deve dar prova documentale ai verificatori ambientali (V A);

c. per quanto riguarda lo smaltimento delle ceneri, l'Azienda deve esibire prima dell'inizio delle lavorazioni, copia dei contratti con aziende autorizzate, ai sensi del D.Lgs. 22/97, per il recupero dei suddetti rifiuti nella quantità necessaria ad evitare accumuli di sicuro impatto ambientale;

d. occorre informare correttamente la popolazione sul fatto che il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno recentemente emanato delle direttive allo scopo, di incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

e. che l'azienda si sottoponga alle procedure di screening per il VIA;

f. di costituire una commissione di tecnici ed esperti comunali che possa effettuare periodici controlli all'interno dell'azienda.

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 34 - comma 5 - del D.Lgs. 267/00, l'efficacia dell'accordo di programma è subordinata alla ratifica del Consiglio Comunale entro 30 gg. dalla sottoscrizione, e che le determinazioni assunte costituiranno variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi del Comune di Manfredonia.""

Nella predetta delibera di C.C. n. 77/02 si dà atto tra l'altro, che il richiedente ha assunto i seguenti impegni:

1) sistemare opportunamente le aree pertinenti non diversamente utilizzate;

2) sistemare a propria cura e spese e cedere al Comune una superficie di mq. 35.000,00 maggiore del 10% della superficie interessata dall'intervento, da destinare a parcheggio e verde pubblico ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. n. 1444/68;

3) accollo degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura dovuta per legge;

4) realizzazione a propria cura e spese di tutte le infrastrutture e/o allacciamenti ai pubblici servizi per dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria, con particolare riferimento alla rete di sistemazione acque reflue e del relativo Impianto terminale di depurazione in conformità alle leggi vigenti, alle relative aree a parcheggio a servizio dell'insediamento e alla viabilità di accesso all'area sulla base delle prescrizioni e condizioni del Comune;

5) fornire idonee e formali garanzie, secondo le modalità che saranno determinate dal Comune, in ordine al mantenimento del livello occupazionali previsto (minimo 10 addetti) per un periodo non inferiore ad anni 10 (dieci) dall'inizio dell'attività produttiva;

6) mantenere la destinazione d'uso dei fatti per non meno di anni 10 (dieci) dall'avvio dell'attività produttiva;

7) precedere all'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto industriale entro 12 mesi dal rilascio della C.E.

In ordine all'intervento programmato, il Dirigente del Settore 7° Urbanistica ed Edilizia privata - del Comune di Manfredonia, giusto parere allegato alla predetta delibera di C.C. n. 77/02, si è espresso in termini favorevoli in merito all'intervento in questione atteso che sotto il profilo tecnico, sussistono le condizioni indicate dall'art. 1 della l.r. n. 34/94, come modificata dalla l.r. n. 8/98, per richiedere al Presidente della G.R. la sottoscrizione dell'Accordo di Programma.

Lo stesso parere del Dirigente del Settore 71 Urbanistica ed Edilizia privata - del Comune di Manfredonia rileva testualmente:

"... che sussistono le condizioni prescritte dalle suindicate disposizioni regionali in quanto nelle zone omogenee "D" destinate ad insediamenti industriali dal vigente P.R.G. di Manfredonia, non sono previste aree con destinazione specifica per il tipo di intervento proposto e che comunque tali aree non posseggono i requisiti della operatività della destinazione urbanista e della efficacia giuridica.

Con nota n. 9239/1° del 17/10/2002 il Settore Urbanistico Regionale ha richiesto al competente Assessorato Regionale Industria, commercio ed Artigianato - Settore Energia, di esprimere in merito all'intervento programmato dalla Soc. "E.T.A. s.r.l." le valutazioni di propria competenza.

In data 17.02.2003 il Settore Industria con nota n. 38/656 ha comunicato testualmente quanto di seguito si riporta:

"In riscontro alla nota prot n. 9239 del 17/10/2002, afferente l'Accordo di Programma di cui all'oggetto, si comunica che dagli atti progettuali presentati ed analizzati dal competente Ufficio, compreso i documenti integrativi inviati in data 10/12/02 così come richiesti dallo scrivente Settore con propria nota prot. n. 38/5344 del 27/11/02, nulla osta alla realizzazione dell'impianto, fatte salve le compatibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia ambientale."

Ciò premesso ed entrando nel merito della richiesta si riferisce quanto segue.

L'Intervento proposto interessa un'area tipizzata come zona agricola "E7" del vigente Piano Regolatore Generale, della superficie complessiva di circa M2 268.660 riportata in catasto alle particelle nn. 155, 157, 159 e 161 del foglio di mappa n. 135 e part.ile nn. 169 e 51 del foglio di mappa n.138, delimitata da una strada interpoderale nelle vicinanze della S.S. n. 5" "Trinitapoli - Foggia", con buoni collegamenti alla viabilità principale ed alla rete autostradale.

La scelta dell'area è stato frutto dell'ottimizzazione di vincoli tecnici ed ambientali (distanza dai centri abitati, vicinanza all'elettrodotto ENEL a 150 Kv, lontananza, da altri insediamenti produttivi e commerciali).

L'insediamento proposto è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici:

- SUPERFICIE TOTALE DELL'AREA (St) 268.660 MQ.
- SUPERFICIE A VERDE > 10% DELL'AREA DI INTERVENTO
- RAPPORTO DI COPERTURA < 0,60 DELL'AREA DI INTERVENTO
- VOLUMETRIA DI PROGETTO (Vp) 124.080 MC.
- SUPERFICIE COPERTA (Sc) 10.000 MQ.
- Sc/Si) 0.04
- ALTEZZA MAX PER FABBRICATI 15,00 M.
- ALTEZZA MAX PER STRUTTURE DI COPERTURA 40,00 M.
- ALTEZZA MAX PER CAMINI 50,00 M.
- SUPERFICIE VIABILITA' E PARCHEGGI (Svp) 10.000 MQ.
- SUPERFICIE DA CEDERE PER STANDARD 35.000 MQ.
- AREE PER STOCCAGGIO ED ALTRO 90.000 MQ.

La superficie occupata dall'impianto è pari a circa 100.000 mq.; a parte sono considerate le aree scoperte occorrenti per lo stoccaggio e la movimentazione delle biomasse che occuperanno una superficie pari a circa 60.000 mq.

L'impianto è composto dalle seguenti sezioni:

- sistema di ricevimento, stoccaggio e movimentazione combustibili;
- generatore di vapore con relativo impianto di combustione;
- linea trattamento fumi con espulsione in quota media camino;
- turbina a vapore e relativo generatore sincrono per la produzione di energia elettrica;
- sistema di raffreddamento del condensato, costituito da scambiatori raffreddati ad aria mediante tiraggio forzato;
- sistema di automazione;
- stazione elettrica;
- stoccaggio di acque industriali demineralizzate e fluidi vari di processo;
- sistema trattamento dei fumi;

- sistema di prelievo e stoccaggio delle ceneri della combustione;
- sistema di approvvigionamento e trattamento acque.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici di seguito riportati:

1. Relazione Tecnica - Descrizione del progetto;
2. Business Plan;
3. Schema di Convenzione;
4. Relazione Geologica preliminare;
5. Tav. 1 - Ubicazione nel territorio comunale - scala 1:50.000;
6. Tav. 2 - Stralcio dalla tav. 19 del P.R.G. - scala 1:10.000;
7. Tav. 3 - Stralcio catastale con inserimento impianto - scala 1:4.000;
8. Tav. 4 - Stralcio Planimetrico - scala 1:1.000;
9. Tav. 4A - Urbanizzazioni esistenti ed area a standard - scala 1:2.000;
10. Tav. 5 - Planimetria generale - scala 1:500;
11. Tav. 6 - Particolare zona portineria (piante, prospetti e sezioni) - scala 1:100;
12. Tav. 7 - Particolare zona officina (piante, prospetti e sezioni) - scala 1:100;
13. Tav. 8 - Particolare cabina ENEL (piante, prospetti e sezioni) - scala 1:50;
14. Tav. 9 - Particolare sala controllo e locali quadri elettrici (piante, prospetti e sezioni) - scala 1:100;
15. Tav. 10 - Ricovero e movimentazione biomasse secche (piante, prospetti e sezioni) - scala 1:200;
16. Tav. 11 - Locale turbina ed accessori serbatoi reagenti (piante, prospetti e sezioni) - scala 1:100;
17. Tav. 12 - Cabina riduzione metano (piante, prospetti e sezioni) - scala 1:100;
18. Tav. 13 - Deposito oli esausti (piante, prospetti e sezioni) - scala 1:100;
19. Tav. 14 - Skyline - scala 1:500.

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalla citata L.R. n° 34/94, dagli atti trasmessi dal Comune di MANFREDONIA, risulta che l'attività del complesso comporterà a regime, l'utilizzo di mano d'opera non inferiore alle 32 unità.

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per l'intervento proposto dalla "E.T.A. S.R.L." sussistono tutte le condizioni previste dalla L.R. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed i., per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizza dell'intervento stesso, in variante allo strumento urbanistico vigente.

Tale variante risulta ammissibile sotto il profilo urbanistico e ciò in relazione alla localizzazione sufficientemente fontana dal centro abitato e comunque non interferente con la pianificazione comunale esistente.

L'Intervento dovrà però essere subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) Rispetto di tutte le condizioni tecniche ed operative contenute nella delibera di C.C. n. 77 del 9.9.2002;
- 2) Le aree per standards pubblici individuate negli atti progettuali, ai sensi dell'art. 5 - 1° comma - del D.I.M. 2.4.68 n. 1444, per una superficie complessiva pari a mq. 35.00,00 dovranno essere decute gratuitamente al Comune;
- 3) Nella realizzazione dell'opificio e della recinzione del lotto dovranno essere rispettate le distanze dalle e previste dal Nuovo Codice della Strada;
- 4) La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato, dovrà essere tale da garantire il rapporto minimo di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione, fissato dalla legge n. 122/89 e s.m.;
- 5) Rilascio da parte del Genio Civile di Foggia del nulla osta previsto dall'art. 13 della legge 64/74;
- 6) le aree pertinenziali, non diversamente utilizzate, dovranno essere sistemate a verde ed opportunamente piantumate;
- 7) Obbligo, da parte della ditta interessata di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione

primaria e secondaria, nella misura dovuta per legge, con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue e del relativo impianto terminale di depurazione in conformità alla vigente legislazione in materia, nonché delle relative aree a parcheggio a servizio dell'insediamento.

8) La previsione di idonea e formale garanzia da parte del destinatario in ordine al mantenimento dei nuovi livelli occupazionali previsti (n. 32 addetti) e della destinazione d'uso degli Immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E.. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

L'intervento comporta variante allo strumento urbanistico vigente nei termini di ritipizzazione dell'area da zona agricola a zona industriale, con indici e parametri urbanistico - edilizi così come rivenienti dal progetto in atti e innanzi riportati e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 34 - 5° comma - del D.lgs n. 267/2000, dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con decreto dal Presidente della G.R.

In relazione a quanto sopra riferito e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dell'articolo unico della L.R. n° 34 del 19.12.94 così come integrato e modificato dalla L.R. n. 8 del 28.01.1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di MANFREDONIA.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

In relazione all'Inclusione di territorio del Comune di Manfredonia tra i Comuni classificati sismici è necessario, prima dell'emissione del D.P.G.R. che sancisce l'efficacia della variante urbanistica connessa all'Accordo di Programma il rilascio da parte del Genio Civile di Foggia del nulla osta previsto dall'art.13 della legge n. 64/74.

Data la natura e la potenzialità dell'impianto proposto lo stesso non va sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale, giuste disposizioni all'uopo fissate dalla l.r. n. 11/2001 atteso che trattasi di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sottoposti alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del D.lgs n. 22/1997 e la potenza termica complessiva è inferiore a 50 Mw.

Inoltre, ricadendo le aree interessate dall'intervento in ambito normale "E" del PUTT/Paesaggio (approvato dalla G.R. con Delibera n° 1748/2000) la variante urbanistica non è soggetta a "parere paesaggistico" ai sensi del combinato disposto degli artt. 2.01 - punto 2 - e 5.03 delle N.T.A. del PUTT.

Si dà atto, sulla scorta degli atti d'ufficio (P.U.T.T./P.B.A.), che le aree interessate dall'intervento non sono gravate da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alla l.r. n. 7/98.

Si dà, altresì, atto che:

- l'area d'intervento non è ricompresa nei SIC e ZPS di cui al D.P.R. 12/4/2000;
- l'intervento oggetto di A. di P., non è assoggettabile alle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2001 in quanto non ricompreso negli allegati "A" e "B" della medesima legge.

In relazione a quanto sopra riferito e con le prescrizioni tecniche e L- condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dell'articolo unico della L.R. n. 34 del 19.12.94 così come integrato e modificato dalla L.R. n. 8 del 28.01.1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Manfredonia.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Infine, si dà atto che, il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla Giunta Regionale con delibera n. 1284 del 10.10.2000.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4, COMMA 4°, LETT. E - DELLA L.R. N. 7/97.

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01"

"Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e motivazioni e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui alla narrativa che qui per economia espositiva s'intendono integralmente trascritte e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R., alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma (ai sensi della L.R. 19.12.94, n° 34) così come richiesto dal Sindaco del Comune di MANFREDONIA per la realizzazione, in variante al P.R.G. vigente, da parte della Società "E.T.A. S.R.L." di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio del Comune di MANFREDONIA.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO e il Comune di MANFREDONIA rappresentato dal Sindaco pro-tempore avv. Francesco Paolo CAMPO in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla LR. 28 Gennaio 1998 n. 8 per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel Comune di MANFREDONIA da parte della Società "E.T.A. S.R.L."

PREMESSO:

- a) che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero) i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n° 142, ora sostituito dall'art.34 del Dlgs n. 267/2000, per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
- b) che, la sottoscrizione dell'Accordo, di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali;
- c) che, ai sensi del quarto e quinto comma del richiamato art. 34 del D.lgs n. 267/2000, l'Accordo di Programma, ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e oggetto di successivo Decreto del Presidente della G.R., determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

CONSIDERATO:

- a) che la Soc. "E.T.A. S.R.L.", ha in programma la realizzazione, nel territorio del Comune di MANFREDONIA, di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- b) che la scelta dell'area è stata frutto dell'ottimizzazione di vincoli tecnici ed ambientali (distanza dai centri abitati, vicinanza all'elettrodotto ENEL a 150 Kv, lontananza da altri insediamenti produttivi e commerciali);
- c) che, il Sindaco del Comune di MANFREDONIA ha richiesto, con istanza in data 02.10.2002, al Presidente della G.R. la definizione, in attuazione della citata L.R. 19 dicembre 1994 n. 34, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte della Soc. "E.T.A. S.R.L." - con reperimento di area idonea, in variante al P.R.G. vigente;

PRESO ATTO

della documentazione trasmessa dal Sindaco di MANFREDONIA:

- a) che lo strumento urbanistico vigente del Comune di MANFREDONIA non dispone di aree con destinazione specifica in zona industriale per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili programmato dalla Soc. "E.T.A. S.R.L.", e pertanto è stata individuata apposita area dell'estensione di 268.660 mq. con destinazione a "Verde Agricolo" nel vigente P.R.G.;
- b) che l'area individuata, risulta censita in catasto terreni in agro di MANFREDONIA al foglio n° 135 p.lle nn° 155, 157, 159 e 161 e foglio n. 138 part.lle nn° 169 e 51; tale area è delimitata da una strada interpoderale nelle vicinanze della S.S. n. 544 "Trinitapoli Foggia", con buoni collegamenti alla viabilità principale ed alla rete autostradale;
- c) che la Soc. "E.T.A. S.R.L." si è impegnata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, nella misura dovuta per legge, per l'insediamento unitario del complesso produttivo e ha assicurato l'occupazione immediata nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 32 unità;

VISTA

la deliberazione n. ____ del _____ con la quale la G.R. ha autorizzato - con prescrizioni e condizioni - il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco di MANFREDONIA ai sensi della citata L.R. del 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 per la realizzazione dell'intervento da parte della Soc. "E.T.A. S.R.L.".

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, la Regione Puglia e il Comune di MANFREDONIA, come sopra costituite convengono quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;
- 2) in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8, la Regione Puglia e il Comune di MANFREDONIA con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della Soc. "E.T.A. S.R.L." di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L'impianto, ricade in "Verde Agricolo" del vigente strumento urbanistico (P.R.G.) del Comune di MANFREDONIA. Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici elencati nella delibera di G.R. n. ____ del _____;
- 3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio e attività collettive da cedere al Comune, vale quanto disposto dall'art. 5 punto 1 del D.M. n° 01444/68; inoltre, per lo stesso intervento, valgono le ulteriori prescrizioni tecniche riportate nel corpo della stessa deliberazione di G.R. n. ____ del _____;
- 4) La Soc. "E.T.A. S.R.L.". inoltre dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti.
- 5) Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di MANFREDONIA e la Soc. "E.T.A. S.R.L." diretta a disciplinare:
 - a) quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica;
 - b) l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e secondaria relative all'insediamento come sopra precisate;
 - c) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, di assicurare il mantenimento dei nuovi livelli occupazionali (n.32 addetti) previsti in progetto e la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni, dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di MANFREDONIA ratificherà il presente Accordo di Programma.
- 6) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 quarto comma del D.lgs n. 267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante agli strumenti urbanistici generati ed attuativi del Comune di MANFREDONIA. Resta, inteso che l'efficacia del presente Accordo è

condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di MANFREDONIA, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della normativa vigente.

Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico generale vigente.

7) Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione, realizzato, il presente Accordo si intenderà risolto di pieno diritto.

In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.

8) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il competente organo comunale rilascerà alla Soc. "E.T.A. S.R.L." la concessione edilizia entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art. 1 - 3° comma - L.R. n° 134/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5) a carico della stessa Società proponente.

9) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale.

10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di MANFREDONIA provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

11) Ai sensi del sesto comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000 e dell'art. 5 della L.R. 4/95 la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi e esercitata da un collegio' presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di MANFREDONIA.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così come posto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco del Il Presidente della
Comune di Manfredonia Regione Puglia
Avv. Francesco Paolo Campo Dott. Raffaele Fitto
